

## **La gestione del credito Iva dal 1/1/2010**

Con l'art. 10 della legge 3 agosto 2009 n. 102 (pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n. 179 - che ha convertito con modifiche il decreto 78/2009) il legislatore ha voluto porre rimedio alla problematicità legata all'illegittimo ricorso alla indebita compensazione di imposte. A titolo informativo si rileva che molti crediti spesi in compensazione sono risultati inesistenti, tanto da indurre recentemente l'Agenzia delle Entrate a destinare al controllo delle situazioni anomale di compensazione una vera e propria task force. Infatti, dopo aver inasprito le sanzioni amministrative e penali conseguenti a questo specifico comportamento, sono ora state emanate disposizioni molto restrittive in relazione alla compensazione dell'IVA derivante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 10.000 euro.

Al riguardo è opportuno precisare che le nuove disposizioni, così come specificato dall'Agenzia delle Entrate entreranno in funzione a partire **dal 1° gennaio 2010**.

Le nuove norme comportano una dilatazione dei tempi della compensazione, in quanto per poterla effettuare è necessario **aver preventivamente presentato la dichiarazione IVA annuale**. Per evitare danni troppo rilevanti ai contribuenti è ammesso presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, e quindi già nel mese di **febbraio 2010**. Di notevole importanza è la disposizione secondo la quale per poter effettuare la compensazione del credito annuale IVA - se di ammontare superiore a 15.000 euro - la dichiarazione dovrà contenere il "**visto di conformità**", rilasciato da un soggetto autorizzato, ovvero dall'organo di revisione, se la società è soggetta per legge al controllo contabile.

Sulla base di quanto sopra è facile rilevare che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i crediti IVA superiori a 10.000 euro non potranno più essere compensati a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo. Notevole importanza riveste la disposizione che i contribuenti che intendono compensare crediti IVA superiori a 15.000 euro annui avranno l'obbligo di richiedere l'apposizione sulla relativa dichiarazione annuale del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (per meglio dire: dottore commercialista o consulente del lavoro). In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione. Le false attestazioni sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l'illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti.

In particolare, occorre che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valor aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Si consiglia, pertanto, che per poter rilasciare il visto di conformità i soggetti abilitati dovrebbero essere tutelati da un'apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque a 1.032.913,80 euro.

La polizza non dovrebbe contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Considerato che mediante le compensazioni d'imposta si sono consumate importanti frodi a danno dell'Erario, il legislatore ha da tempo puntato l'attenzione su tale versante, dapprima introducendo la sanzione penale nei confronti di coloro che effettuano compensazioni con crediti inesistenti per importi eccedenti 50.000 euro, e in seguito, con il decreto prevedendo l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del credito utilizzato, misura, quest'ultima, poi resa fissa per le indebite compensazioni superiori a 50.000 euro.

È opportuno ricordare che prima dei citati decreti la violazione era invece equiparata, a livello sanzionatorio, al mancato versamento e, quindi, soggetta a una sanzione del 30%.